

Codice A1814B

D.D. 26 giugno 2020, n. 1647

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 1026 - Rio Morra - Autorizzazione idraulica per interventi di consolidamento del muro in sponda sinistra del rio Morra a difesa della s.c. per Montabone in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL)**



**ATTO DD 1647/A1814B/2020**

**DEL 26/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. n. 1026 – Rio Morra - Autorizzazione idraulica per interventi di consolidamento del muro in sponda sinistra del rio Morra a difesa della s.c. per Montabone in Comune di Bistagno (AL). Richiedente: Comune di Bistagno (AL)

Il Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2703 del 05/06/2020 (ns. prot. di ricevimento n. 28625 del 11/06/2020) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "Consolidamento muro sponda sx a difesa s.c. per Montabone", intervento previsto nel programma stralcio (annualità 2018) relativo ad interventi di manutenzione, adottato con Deliberazione n. 1/2018 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Poiché gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato rio Morra, iscritto come rio Marrà al n. 143 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Bistagno, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, redatti dallo Studio GTN Engineering S.c.a.r.l. di Tortona (AL), a firma del Geom. Mario COPPI e dell'Ing. Andrea TAMBUSI, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Bistagno ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 38 del 01/06/2020, così come pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/06/2020.

Il progetto prevede la realizzazione di:

1. opera di consolidamento del piede del muro mediante una sottofondazione in cls a chiusura

dell'erosione rinvenuta a seguito delle piene del corso d'acqua per ripristinare l'integrità del muro;

2. gabbionata nel tratto a valle della sottofondazione per raccordare ed immorsare il muro nella sponda naturale del corso d'acqua e con lo scopo di proteggere dall'erosione la scarpata che risulta con evidenti cedimenti all'interno del rio;
3. sistemazione dell'alveo nel tratto che insiste di fronte e a valle del muro, mediante ripristino delle sezioni di deflusso e rimozione delle piante divelte accumulate nell'alveo durante le piene.

A seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Ricordato che le piante divelte o fluite sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Inoltre, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bistagno, con sede in via Saracco n. 31 – 15012 Bistagno (AL), ad eseguire gli interventi di consolidamento del muro e della sponda sinistra del rio Morra a difesa della s.c. per Montabone ed il ripristino delle sezioni dell'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere e gli interventi di manutenzione devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sottofondazione in cls dovrà essere approfondita ed impostata ad una profondità compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili;
3. l'estremità di monte della gabbionata dovrà essere intestata all'esistente muro spondale in modo che il paramento esterno risulti raccordato senza soluzione di continuità o restringimento di sezione;
4. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta di fondazione della gabbionata prevista in progetto;
5. ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
7. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
8. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde.

9. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
10. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo e sulle sponde;
11. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
12. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
14. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
15. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
16. il Comune di Bistagno dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
17. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
18. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno

necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

19. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
20. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
21. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Roberto Ivaldi

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli